

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Un nuovo approccio dell'Agenzia sul riporto delle perdite in caso di scissione

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI SCISSIONE

[Scopri di più >](#)

La [circolare 31/E](#) di ieri, 1° agosto, rivede alcune tesi sostenute in passato dall'Agenzia delle entrate in tema di riporto delle perdite fiscali in ipotesi di **scissione**.

Va da subito segnalato come il **riporto delle perdite fiscali** sia sempre possibile in relazione alla società scissa e alla società beneficiaria **neocostituita**.

I chiarimenti della [risoluzione 168/E/2009](#) e della [circolare 9/E/2010](#) sono quindi ancora attuali. In questi casi, infatti, **non è possibile nessuna compensazione intersoggettiva** ed è quindi scongiurato il commercio di bare fiscali.

Il discorso cambia in caso di **scissione a favore di beneficiaria già esistente**. In questo caso, fermo restando che non esistono problemi in relazione alla società scissa, vi sono delle valutazioni da fare in relazione alle **perdite trasferite alla beneficiaria e alle perdite che la beneficiaria ha maturato prima dell'operazione** e che intende riportare.

La [circolare 9/E/2010](#) ha chiarito che, in questo caso, la **società beneficiaria non neocostituita**:

- in **relazione alle proprie perdite**, deve confrontare l'ammontare delle stesse con il proprio patrimonio netto (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), nel rispetto degli indicatori di vitalità;
- in **relazione alle perdite trasferite dalla società scissa** alla beneficiaria, queste sono riportabili nei limiti di quanto previsto dall'[articolo 173, comma 4, Tuir](#) (in proporzione al patrimonio netto), confrontando l'ammontare di queste ultime con il **patrimonio netto contabile riferito agli elementi patrimoniali assegnati**, per effetto della **scissione**, alla **beneficiaria stessa** (rettificato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), *“in ogni caso rispettando il test di “vitalità” economica in capo alla*

società scissa”.

Il nuovo chiarimento riguarda questo ultimo punto. Il **test di vitalità non va fatto in relazione alla società scissa**, ma, secondo un nuovo approccio, in relazione al **compendio trasferito alla beneficiaria**.

In altre parole, la **vitalità economica** o l'assenza di detta vitalità economica della scissa **non possono trasferirsi automaticamente al compendio attribuito alla beneficiaria**.

La **vitalità** dovrà, quindi, essere valutata **non in relazione alla scissa**, interamente considerata, ma **in relazione al compendio assegnato alla beneficiaria**.

L'Agenzia è consapevole che la **scissione** potrebbe **non avere ad oggetto un ramo di azienda**. La vitalità viene valutata con **modalità diverse a seconda della tipologia di beni trasferiti**. Si veda la successiva tabella.

| Tipologia di beni | Nuovo principio di vitalità |
|-----------------------------------|--|
| Ramo d'azienda | Il test di vitalità andrà calcolato secondo i parametri espressamente previsti dagli articoli 172 e 173 Tuir sopra richiamati, avendo riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso . |
| Assenza di ramo di azienda | Occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi , nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell'applicazione del criterio di cui all' articolo 173, comma 4, Tuir . |

Il criterio previsto in **assenza di azienda** darà sicuramente luogo a **incertezze applicative**.

La circolare chiude evidenziando che, **in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente**, si invitano le strutture competenti a **valutare la sussistenza delle condizioni per escludere l'applicazione delle sanzioni** nei confronti dei contribuenti che si siano conformati ai chiarimenti contenuti nella citata [circolare 9/E](#).

Questo temperamento è assolutamente **insufficiente**. La tutela e l'affidamento dovrebbe portare al riconoscimento del riporto delle perdite **secondo i vecchi principi**. Può essere che **il riporto delle perdite fosse stato un elemento fondamentale che ha pesato nell'implementazione dell'operazione**.